

(N. 1279)
Urgenza

SENATO DELLA REPUBBLICA

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Presidente del Consiglio dei Ministri

(SEGNI)

di concerto col Ministro del Tesoro

(GAVA)

NELLA SEDUTA DEL 13 DICEMBRE 1955

Autorizzazione della spesa necessaria al funzionamento della Corte costituzionale.

ONOREVOLI SENATORI. — La legge 11 marzo 1953, n. 87, contenente norme sulla costituzione e sul funzionamento della Corte costituzionale, stabilisce all'articolo 14 che la Corte provvede alla gestione delle spese, dei servizi e degli uffici ed a quant'altro indicato nell'articolo stesso, nei limiti di un fondo stanziato a tale scopo, con apposita legge.

Il Governo presentava pertanto alle Camere, nell'agosto del 1953, un disegno di legge autorizzante, per le esigenze di cui sopra, la spesa annua di lire 150 milioni, spesa che per l'esercizio finanziario 1953-54, ormai iniziato, veniva ridotta a 120 milioni. Senonchè il Parlamento, nell'approvare il provvedimento — divenuto poi legge 4 novembre 1953, n. 855 — ritenne di lasciare impregiudicato lo stanziamento per gli esercizi futuri, limitando l'autorizzazione di spesa al solo esercizio finanziario

1953-54 nella misura proposta di lire 120 milioni.

Occorrendo ora provvedere, a seguito della avvenuta costituzione della Corte, viene presentato al Parlamento l'unito disegno di legge che ripropone l'autorizzazione della relativa spesa di lire 120 milioni per l'esercizio in corso (articolo 1).

Per quanto riguarda i successivi esercizi finanziari, si è ritenuto opportuno non stabilire una somma fissa, lasciando al Parlamento di determinare annualmente, con la legge di approvazione del bilancio, gli stanziamenti necessari in relazione alle effettive esigenze della Corte costituzionale (articolo 2).

Il disegno di legge indica i mezzi finanziari con i quali verrà fronteggiata la spesa (articolo 3), dando facoltà al Ministro per il tesoro di disporre, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio (articolo 4).

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

Per il funzionamento della Corte costituzionale è autorizzata, per l'esercizio finanziario 1955-56, la spesa di lire 120 milioni, da iscrivere nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro.

Art. 2.

Per gli esercizi finanziari 1956-57 e successivi, l'ammontare della spesa occorrente per il funzionamento della Corte costituzionale verrà annualmente determinato dal Parlamento con

la legge di approvazione dello stato di previsione del Ministero del tesoro.

Art. 3.

L'onere derivante dalla presente legge, per l'esercizio finanziario 1955-56, sarà fronteggiato mediante riduzione del fondo di riserva per le spese impreviste iscritto al capitolo 531 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'esercizio stesso.

Art. 4.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle variazioni di bilancio occorrenti per l'attuazione della presente legge.